

617.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 — Articolo 3)	12
Missioni valevoli nella seduta del 10 novembre 1999	3	(Sezione 4 — Ordini del giorno)	13
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissione in sede referente)	3	Disegno di legge di conversione n. 6415	15
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	3	(Sezione 1 — Articolo unico; articoli del decreto-legge)	15
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	7	(Sezione 2 — Modificazioni apportate dalla Commissione)	17
Ministro degli affari esteri (Trasmissione di un documento)	7	(Sezione 3 — Emendamenti ed articolo aggiuntivo riferiti agli articoli del decreto-legge)	18
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	7	(Sezione 4 — Ordini del giorno)	19
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento) .	8	Proposta di legge costituzionale S. 3619-3623-3630-3638-3665 (approvata dal Senato in seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti) n. 5735-B	24
Atti di controllo e di indirizzo	8	(Sezione 1 — Articolo 1)	24
<i>ERRATA CORRIGE</i>	8	(Sezione 2 — Articolo 2)	24
Disegno di legge S. 4130 (approvato dal Senato) n. 6387	9	Proposta di legge costituzionale (approvata dalla Camera e dal Senato in prima deliberazione) nn. 5389-5473-5500-5567-5587-5623-D	25
(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamento) .	9, 12	(Sezione 1 — Articolo 1)	25
(Sezione 2 — Articolo 2)	12		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 — Articolo 2)	25	(Sezione 4 — Misure alternative ai lavori socialmente utili per il sostegno dell'occupazione)	29
(Sezione 3 — Articolo 3)	26	(Sezione 5 — Posizione del Governo riguardo ai rischi informatici derivanti dal cambio di millennio)	29
(Sezione 4 — Articolo 4)	26	(Sezione 6 — Misure di prevenzione e di repressione per contrastare l'uso di droghe sintetiche — II)	30
(Sezione 5 — Articolo 5)	27	(Sezione 7 — Possibilità di rilasciare documenti di identità per le persone di religione islamica con fotografie recanti il volto coperto dal <i>chador</i>)	30
Interrogazioni a risposta immediata	28	Disegno di legge S. 4090 (approvato dalla I Commissione del Senato) n. 6305	31
(Sezione 1 — Iniziative di contrasto dei fenomeni di violenza nelle caserme)	28	(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) ..	31, 32
(Sezione 2 — Misure di prevenzione e di repressione per contrastare l'uso di droghe sintetiche — I)	28		
(Sezione 3 — Provvedimenti dell'ISVAP per agevolare la conclusione di contratti di assicurazione per la circolazione dei veicoli in Campania)	29		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 10 novembre 1999.**

Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Di Fonzo, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Pagliuca, Ranieri, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Maccanico, Mangiacavallo, Mattioli, Melandri, Montecchi, Morgando, Pinza, Ranieri, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 9 novembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CARLESÌ: « Disposizioni in materia di aggiornamento delle tabelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » (6528);

CARLESÌ: « Disposizioni in materia di trattamento sanitario obbligatorio per i tossicodipendenti » (6529);

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni in materia di trattamento tributario degli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose e agli enti religiosi riconosciuti » (6530);

ALBONI: « Disposizioni per l'educazione civica nelle scuole dell'obbligo » (6531);

COLLAVINI: « Interventi per la salvaguardia della laguna di Marano Lagunare e di Grado e della fascia costiera dell'Alto Adriatico » (6532).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è deferito alla X Commissione permanente (Attività produttive), in sede referente:

CAPARINI ed altri: « Disposizioni in favore dell'industria tessile delle province di Brescia e Como (6456) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XIV.*

**Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 365 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 759), con la quale ha dichiarato:

inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in

epigrafe, dalla regione siciliana in relazione alla pubblicazione, da parte del Ministero dell'industria, nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia n. 5 del 31 maggio 1997, di alcune istanze di società private dirette ad ottenere il permesso di ricerca di idrocarburi in aree comprese nel territorio della regione.

n. 379 del 30 settembre 1999 (doc. VII, n. 760), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 380 del 30 settembre 1999 (doc. VII, n. 761), con la quale ha dichiarato:

a) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 343 del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 598 del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Brescia con la medesima ordinanza.

n. 381 del 30 settembre 1999 (doc. VII, n. 762), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 97,

101 e 107 della Costituzione, dal pretore di Belluno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 382 del 30 settembre 1999 (doc. VII, n. 763), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge della regione Veneto, riapprovata dal consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1997 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe, sotto il profilo della violazione dell'interesse nazionale e di altre regioni;

non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 1, commi 1 e 2, sollevata in riferimento all'articolo 117 della Costituzione.

n. 383 del 30 settembre 1999 (doc. VII, n. 764), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 44, lettere *a)* e *c)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 30, secondo comma, della Costituzione, dai tribunali per i minorenni di Ancona e di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

n. 384 del 30 settembre 1999 (doc. VII, n. 765), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, lettera *b)*, 3, comma 4, 5, commi 1, lettere *a)* e *c)*, 2 e 3, della legge della regione Marche riapprovata il 28 ottobre 1997 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

n. 386 dell'11 ottobre 1999 (doc. VII, n. 766), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità co-

stituzionale degli articoli 34 e 41 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) sollevata, in riferimento agli articoli 24, 53 e 113 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 387 dell'11 ottobre 1999 (doc. VII, n. 767), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 51, primo comma, numero 4, e secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.

n. 388 del 13 ottobre 1999 (doc. VII, n. 768), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 696 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 11 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848), dal tribunale di Torre Annunziata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 389 del 13 ottobre 1999 (doc. VII, n. 769), con la quale ha dichiarato:

che non spetta allo Stato, e per esso al comitato per le aree naturali protette, non accogliere le richieste di iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette di sette parchi naturali provinciali e di dodici riserve naturali già individuati dalla provincia di Bolzano, sotto il profilo che in tali aree « le deroghe al divieto di cui al comma 3 punto a) dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 non siano esplicitamente riconducibili a quanto indicato dal comma 4, articolo 11 della legge medesima »;

ha annullato di conseguenza, nella parte corrispondente, la deliberazione del comitato medesimo 2 dicembre 1996.

n. 390 del 13 ottobre 1999 (doc. VII, n. 770), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, primo comma, e 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica); della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), nella parte in cui dà esecuzione all'articolo 9, numero 2, di tale Accordo; dell'articolo 309, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado); sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 391 del 13 ottobre 1999 (doc. VII, n. 771), con la quale ha dichiarato:

che non spetta allo Stato, e per esso al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia, disporre il giudizio nei confronti del consigliere regionale Michele Boato, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale, a causa delle opinioni espresse nell'articolo pubblicato sul quotidiano *Il Gazzettino* del 20 gennaio 1996, e conseguentemente ha annullato il decreto 20 dicembre 1996 con il quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia ha disposto detto giudizio.

n. 392 del 13 ottobre 1999 (doc. VII, n. 772), con la quale ha dichiarato:

che non spetta allo Stato, e per esso alla procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia, di convenire in giudizio

per responsabilità, con l'atto di citazione in epigrafe indicato, il presidente del consiglio regionale della Lombardia ed i componenti *pro tempore* dell'ufficio di presidenza di detto consiglio e, di conseguenza, ha annullato l'atto di citazione medesimo.

n. 393 del 13 ottobre 1999 (doc. VII, n. 773), con la quale ha dichiarato:

che non spetta allo Stato, in mancanza di intesa con la regione, individuare nominativamente personale dipendente dalla regione Toscana « per le urgenti necessità operative dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri » e disporre il collocamento fuori ruolo, mantenendo a carico della regione l'onere relativo; ha annullato, di conseguenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1997 nella parte relativa a detto personale della regione Toscana.

n. 394 del 13 ottobre 1999 (doc. VII, n. 774), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 907 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 395 del 13 ottobre 1999 (doc. VII, n. 775), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, quarto comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Ivrea con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 400 del 25 ottobre 1999 (doc. VII, n. 776), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in riferi-

mento all'articolo 38 della Costituzione, dal pretore di Pisa con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 401 del 25 ottobre 1999 (doc. VII, n. 777), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 56, quarto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), in relazione all'articolo 313 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 30 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, sezione per i minorenni, con le ordinanze in epigrafe.

n. 402 del 25 ottobre 1999 (doc. VII, n. 778), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, commi 5, 6 e 9, della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), come sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480 (Modificazioni della normativa relativa al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Busto Arsizio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 403 del 25 ottobre 1999 (doc. VII, n. 779), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 379, terzo comma, del codice di procedura civile sollevata in riferimento all'articolo 24 della Costituzione dalla Corte di cassazione — sezioni unite civili, con l'ordinanza in epigrafe.

n. 404 del 25 ottobre 1999 (doc. VII, n. 780), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

n. 405 del 25 ottobre 1999 (doc. VII, n. 781), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevata dal pretore di Brescia, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

n. 406 del 25 ottobre 1999 (doc. VII, n. 782), con la quale ha dichiarato:

1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 6 e 24 della Costituzione, dal pretore di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe;

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 109, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 6 e 24 della Costituzione, del pretore di Venezia con la medesima ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

I Commissione (doc. VII, n. 771, 772);

II Commissione (doc. VII, n. 761, 762, 764, 767, 768, 774, 777, 779, 782);

VI Commissione (doc. VII, n. 766);

VIII Commissione (doc. VII, n. 763, 769);

X Commissione (doc. VII, n. 759);

XI Commissione (doc. VII, n. 770, 773, 775, 776, 778, 781);

XIII Commissione (doc. VII, n. 765, 780);

Commissioni I e IV (doc. VII, n. 760).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 3 novembre 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle ex casse marittime tirrenia, meridionale e adriatica per gli esercizi dal 1989 al 1995 e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (I.P.SE.MA.) per l'esercizio 1996.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge stessa (doc. XV, n. 227).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 5 novembre 1999, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interpellanza n. 2/01320, nella seduta dell'Assemblea del 29 giugno 1999, concernente il risarcimento per menomazioni provocate da mine antipersona.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione III (Affari esteri e comunitari) competente per materia.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo

sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 5 e 8 novembre 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie del 23 e 30 settembre 1999.

I predetti verbali saranno trasmessi alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, saranno altresì portati a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 8 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere dell'Autorità relativo alla delega al Governo concernente il recepimento della direttiva 98/30/CE, sul mercato interno del gas naturale (articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144).

Il suddetto parere è deferito alle Commissioni X (Attività produttive) e XIV (Politiche Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta dell'8 novembre 1999, alla pagina 6, seconda colonna, alla ventitreesima riga, sostituire le parole: « 29 novembre », con le seguenti: « 28 novembre ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 9 novembre 1999, alla pagina 7, prima colonna, alla quattordicesima riga, sostituire le parole: « *VII Commissione* », con le seguenti: « *III Commissione* ».

*DISEGNO DI LEGGE: S. 4130 — DISPOSIZIONI PER
L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI
BILANCI DELLE AMMINISTRAZIONI AUTONOME PER
L'ANNO FINANZIARIO 1999 (APPROVATO DAL SENATO)
(6387)*

(A.C. 6387 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Disposizioni generali).

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 23 dicembre 1998, n. 454, sono introdotte, per l'anno finanziario 1999, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

(Per le modifiche apportate dalla Commissione si veda la tabella n. 3 allegata).

**AGLI ALLEGATI 1 E 2, RICHIAMATI DALL'ARTICOLO
3 DEL DISEGNO DI LEGGE TRASMESSO DAL SENATO,
LA COMMISSIONE NON HA APPORTATO MODIFICA-
ZIONI**

**LE TABELLE RECANTI LE VARIAZIONI ALLO STATO
DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E AGLI STATI DI
PREVISIONE DELLA SPESA, CON GLI ELENCHI AD
ESSE ALLEGATI, SONO STATE APPROVATE NEL TE-
STO TRASMESSO DAL SENATO, CON LE SEGUENTI
MODIFICAZIONI (1)**

(1) Sono di seguito riportate esclusivamente le voci per le quali la Commissione ha approvato modificazioni alle variazioni come approvate dal Senato.
Le parti modificate sono stampate in **neretto**; tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre corrispondenti nel testo del Governo, non modificate dal Senato.
Per le restanti parti delle tabelle allegate nel testo approvato dal Senato si rinvia all'A.C. n. 6387.

TABELLA N. 3**STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Unità previsionali di base		Variazioni (in migliaia di lire)	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
	7 RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		
	7.1 <i>Spese correnti</i>		
	7.1.2 Interventi		
7.1.2.1	Fondo Sanitario Nazionale	4.950.000.000 (—)	34.130.595.538 (29.180.595.538)

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, u.p.b. 7.1.3.1, Fondi di riserva, modificare gli importi come segue:

CP: — 1.147.748;

CS: — 1.147.748.

Conseguentemente:

alla medesima tabella 3, u.p.b. 7.1.3.1, cap. 6855, Fondo di riserva per le spese impreviste, modificare gli importi come segue:

CP: — 1.147.748;

CS: — 1.147.748.

alla tabella 14, stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, u.p.b. 2.1.4.1., Fondi da ripartire per oneri di personale, modificare gli importi come segue:

CP: + 1.147.748;

CS: + 1.147.748.

alla tabella 14, stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, u.p.b. 2.1.4.1., cap. 1.2.1.6. Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali, modificare gli importi come segue:

CP: + 1.147.748;

CS: + 1.147.748.

Tab. 3. 1. Governo.

(A.C. 6387 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica).

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 454, è sostituito dal seguente:

« 4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 60.000 miliardi ».

2. Il comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 454, è sostituito dal seguente:

« 9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base "Fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.000 miliardi, lire 1.500 miliardi, lire 1.200 miliardi e lire 8.000 miliardi ».

(A.C. 6387 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Allegati).

1. Le modifiche alle unità previsionali di base e alle funzioni obiettivo individuate

per il 1999 negli allegati 1 e 2 alla legge 23 dicembre 1998, n. 454, sono riportate negli allegati 1 e 2 alla presente legge.

(A.C. 6387 - sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS), fondato nel 1955 quale organo tecnico centrale del Club Alpino italiano (CAI), di cui costituisce oggi una sezione particolare, è una delle strutture operative nazionali del Servizio di protezione civile, fa parte del sistema di emergenza sanitaria « 118 » e svolge un'attività di fondamentale importanza per la salvaguardia delle vite umane;

con la legge 18 febbraio 1992, n. 162, sono state previste delle agevolazioni in favore dei volontari del CNSAS, ma, in genere, gli stanziamenti previsti per l'ente sono sempre stati insufficienti in rapporto all'importanza della funzione da questo svolta;

per questo la tabella D della legge 23 dicembre 1998, n. 449, ha disposto un rifinanziamento per il corpo e con la terza nota di variazioni è stata istituita una nuova unità previsionale di base (14.2.1.3) ed un nuovo capitolo di spesa (7850) relativo al contributo per la realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento del CNSAS, la cui dotazione è pari a 988 milioni;

nel disegno di legge di assestamento del bilancio, al suddetto capitolo (Presidenza Consiglio dei Ministri - Tab. 2 - Investimenti) viene variata la denominazione in « Contributo per la realizzazione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attività del CNSAS »; detta denominazione, però, non è sufficiente a garantire l'esatta individuazione di tutte quelle spese di investimento

occorrenti alla realizzazione delle finalità del centro,

impegna il Governo:

alla precisa applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di spese di investimento, che attengono all'acquisizione, costruzione, trasformazione sia di beni immobili che di beni mobili durevoli, quelle destinate alla ricerca scientifica, quelle dirette a finanziare attività produttive, quelle relative alla costruzione o partecipazione al capitale o ai fondi di dotazione nei vari settori economici, all'acquisizione di altri valori immobiliari e ad evitare diverse interpretazioni da parte del Dipartimento del turismo;

a intendere lo stanziamento per la costruzione di un centro del CNSAS, comprendendo anche la copertura delle spese effettuate per l'assolvimento delle funzioni istituzionali del centro, quali l'acquisto di materiale di primaria importanza per l'attività stessa, nonché le spese destinate alla ricerca scientifica in materia di soccorso alpino e speleologico, al fine anche di migliorare la formazione del personale e le tecniche di soccorso.

9/6387/1. Caveri.

La Camera,

premesso che:

dai disegni di legge sul rendiconto per l'esercizio 1998 e di assestamento per l'esercizio 1999 è emerso un risparmio per minori interessi sul debito pubblico nella misura di 4.056 miliardi di lire;

complessivamente il risparmio di competenza, malgrado le maggiori spese, ha totalizzato l'importo di 5.460 miliardi di lire;

appare realizzata la condizione posta dalla legge circa l'utilizzo delle maggiori risorse derivanti da minori spese sugli

interessi o da saldi positivi derivanti da incrementi di entrate tributarie per ridurre la pressione fiscale e contributiva;

le riduzioni della pressione fiscale sono previste con decorrenza dall'esercizio 2000, mentre a tutti gli effetti non ci sono ragioni giuridiche e tecniche che impediscano la loro erogazione nel corrente esercizio;

impegna il Governo

a procedere alla soppressione dell'addizionale Irpef regionale per il corrente anno a carico dei contribuenti, utilizzando per i trasferimenti alle regioni le maggiori risorse accertate con il bilancio di assestamento.

9/6387/2. Bono, Armani.

**DISEGNO DI LEGGE: — CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 1999, N. 341, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AZIENDA POLICLINICO
UMBERTO I E PER L'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'AN-
DREA DI ROMA (6415)**

(A.C. 6415 — sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. A decorrere dalla nomina dei rispettivi direttori generali, da effettuare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono costituite in Roma l'Azienda Policlinico Umberto I e l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio

1999, e dal protocollo d'intesa stipulato tra la regione Lazio e l'Università La Sapienza di Roma in data 3 agosto 1999. Le aziende, con autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, insistono sulle omonime strutture ospedaliere. Dalla data di nomina del direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I cessa l'omonima azienda universitaria.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, e comunque non oltre il 1° aprile 2000, l'ordinamento dell'Azienda Policlinico Umberto I è definito in conformità al richiamato protocollo d'intesa di cui al comma 1 e ad intese applicative tra le parti, sentite le organizzazioni sindacali in materia di utilizzo del personale; l'ordinamento dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma è definito in conformità alle disposizioni dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. Il direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I è nominato dal rettore dell'Università La Sapienza, d'intesa con la regione Lazio. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea è nominato dalla regione Lazio, d'intesa con il rettore dell'Università La Sapienza.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione

dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, la regione Lazio e l'Università La Sapienza adottano, d'intesa, i provvedimenti di rispettiva competenza per adeguare le due aziende ai modelli gestionali e funzionali ivi previsti.

ART. 2.

1. L'Azienda Policlinico Umberto I succede all'omonima azienda universitaria nei rapporti in corso, relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria, con utenti, autorità competenti e altre amministrazioni, nei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali, nonché nei contratti in corso per la fornitura di beni e servizi destinati all'assistenza sanitaria, per un periodo massimo di dodici mesi; entro tale data il direttore generale risolve i predetti contratti con indicazione di nuove procedure, ovvero procede alla loro conferma o, con l'accordo del contraente, alla revisione in tutto o in parte delle condizioni.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Università La Sapienza per i debiti, assunti dall'omonima azienda universitaria, relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria;

b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I e dell'Università La Sapienza, ovvero la stessa benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con inserimento, da parte del commissario, nella massa passiva di cui al comma 3 dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

c) i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno efficacia e non vincolano l'Azienda Policlinico Umberto I, l'Università La Sapienza e il commissario di cui al comma 3;

d) i debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina un commissario con il compito di accertare la massa attiva e passiva relativa alla gestione dell'assistenza sanitaria da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, determinatasi fino alla data di cessazione della medesima, ed istituisce apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti e debiti maturati fino alla medesima data.

4. Il commissario ha potere di accesso a tutti gli atti dell'Università La Sapienza e dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I relativi alla gestione della medesima azienda universitaria. L'Azienda Policlinico Umberto I è tenuta a fornire, a richiesta del commissario, idonei locali, attrezzature ed il personale necessario. Il commissario può, per motivate esigenze, avvalersi di consulenze.

5. Il commissario provvede all'accertamento della massa attiva e passiva mediante la formazione, entro duecentoquaranta giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione, con l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 87, commi 2, 4 e 5, con esclusione delle parole: « di cui al comma 3 », nonché 6 e 7, con esclusione delle parole: « di cui al comma 3 » del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; le competenze ivi attribuite al Ministero dell'interno sono esercitate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, il commissario, sulla base dei mezzi finanziari all'occorrenza messi a disposizione con apposito provvedimento legislativo, predispone il piano di estinzione delle eventuali passività e lo sottopone all'approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro i successivi centoventi giorni. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione il Ministero del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica provvede, a valere e nei limiti dei predetti mezzi finanziari, al pagamento delle eventuali passività, applicando le disposizioni di cui all'articolo 90-bis, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, con esclusione delle parole: « entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 88, comma 2 », dando priorità temporale al pagamento dei crediti per i quali sia stata accolta la proposta di transazione di cui alla predetta disposizione.

7. L'Azienda Policlinico Umberto I assume la qualità di sostituto processuale dell'Università La Sapienza di Roma nel contenzioso giudiziale ed extragiudiziale concernente appalti o concessioni per opere pubbliche a prevalente o esclusiva destinazione sanitaria.

8. L'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, dalla data di trasferimento alla stessa dei beni immobili e mobili costituenti il complesso ospedaliero Sant'Andrea, succede al comune di Roma ed agli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma in tutti i rapporti in corso comunque connessi ai beni trasferiti. L'azienda ospedaliera assume la qualità di sostituto processuale dei predetti enti nel contenzioso giudiziale ed extragiudiziale concernente appalti e forniture relativi ai beni trasferiti.

ART. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6415 – sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 3, dopo le parole: « Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica » sono inserite le

seguenti: « , entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per lo svolgimento dell'attività del commissario e per il suo compenso è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999; per gli anni successivi le relative spese sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6 »;

al comma 6, le parole: « con apposito provvedimento legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « dalla regione Lazio nell'ambito dei fondi che saranno assegnati con provvedimento legislativo da adottare nell'anno 2000 per la copertura dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali, utilizzando le risorse allo scopo preordinate dalla legge finanziaria per il medesimo anno »;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. All'onere derivante dal comma 3 del presente articolo, pari a lire 200 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. – 1. Entro un anno dalla data di istituzione dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, la regione Lazio, di concerto con l'Università La Sapienza di Roma, presenta una relazione al Ministro della sanità sull'attività svolta dalle aziende stesse, sui finanziamenti ricevuti e sull'utilizzo dei medesimi, nonché sugli obiettivi raggiunti e sugli indirizzi programmatici per il biennio

successivo. Il Ministro della sanità, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti ».

(A.C. 6415 – sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.

Al comma 2, all'alinea aggiungere, in fine, le parole: e per un periodo massimo di dodici mesi.

2. 3. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 2, all'alinea, aggiungere, in fine, le parole: e per un periodo massimo di diciotto mesi.

2. 21. La Commissione.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli oneri sostenuti per i compensi del commissario di cui al presente comma e le eventuali consulenze di cui al comma 4, valutati in un massimo di lire 400 milioni, sono a carico in egual misura della regione Lazio e dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8-bis.

2. 9. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, al comma 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 30 milioni.

2. 10. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 40 milioni.

Conseguentemente, al comma 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 40 milioni.

2. 11. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente, al comma 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 50 milioni.

2. 12. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6 con le seguenti: sono a carico, in egual misura, della regione Lazio e dell'Università « La Sapienza » di Roma.

2. 14. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6 con le seguenti: , valutate in un massimo di lire 400 milioni, sono a carico, in egual misura, della regione Lazio e dell'Università « La Sapienza » di Roma.

2. 13. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 5, sostituire le parole: duecentoquaranta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

2. 16. Cè, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 6.

2. 20. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 6, sostituire le parole da: , sulla base dei mezzi finanziari fino a: eventuali passività con le seguenti: predispone il piano di estinzione delle eventuali

passività e lo sottopone alla regione Lazio e all'Università « La Sapienza » di Roma, per concordare con i suddetti enti i tempi e le modalità di ripiano delle eventuali passività. Detto piano, da esaurirsi nel tempo massimo di cinque anni, è sostenuto con finanziamenti della regione Lazio e dell'Università « La Sapienza » di Roma per le voci di rispettiva competenza. Al pagamento delle eventuali passività si provvede.

2. 18. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dei mezzi finanziari con le seguenti: dei finanziamenti.

2. 17. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: nell'ambito dei fondi fino a: medesimo anno con le seguenti: e dall'Università « La Sapienza » di Roma, per le parti di rispettiva competenza.

2. 19. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 6, dopo le parole: saranno assegnati, aggiungere le seguenti: alle Regioni; e dopo le parole: il medesimo anno, aggiungere le seguenti: all'occorrenza integrati.

2. 25. Governo.

ART. 2-BIS.

Al primo periodo, sostituire le parole: di concerto con le seguenti: d'intesa.

2-bis. 1. La Commissione.

Al secondo periodo, sostituire le parole: alle Commissioni parlamentari competenti con le seguenti: ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per l'inoltro alle Commissioni parlamentari competenti.

2-bis. 2. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

« ART. 2-ter. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica, nonché del Ministro della giustizia, nomina una commissione interministeriale di inchiesta, alla quale è attribuito il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto organizzativo e finanziario del Policlinico universitario Umberto I, nonché i costi e i ritardi legati alla costruzione ed alla attivazione della struttura S. Andrea di cui al presente decreto.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta di nove membri indicati rispettivamente tre dal Ministro della sanità, tre dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tre dal Ministro della giustizia nell'ambito dei propri quadri dirigenziali.

3. In particolare, la commissione ha il compito di: a) accertare le eventuali responsabilità della regione Lazio e dell'Università « La Sapienza » di Roma; b) verificare i criteri che sono stati adottati circa l'assunzione del personale, la realizzazione delle infrastrutture, l'acquisto e la gestione dei beni e dei servizi; c) verificare i criteri di gestione del policlinico Umberto I; d) rilevare le condizioni che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di vigilanza interni ed esterni.

4. Entro un anno dal suo insediamento, la commissione ultima i suoi lavori, presentando ai ministri di cui al comma 1 una relazione conclusiva sulle risultanze delle indagini. Detta relazione è presentata, entro i successivi trenta giorni, alle competenti Commissioni parlamentari. ».

2-bis. 01. Cè, Dalla Rosa.

(A.C. 6415 — sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6415, di conversione in legge del decreto-legge 1°

ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico e per l'Azienda Sant'Andrea di Roma;

preso atto che la grave situazione economica, amministrativa e sanitaria del Policlinico rappresenta uno dei problemi della sanità nazionale e romana in particolare;

considerata l'inderogabile necessità di sdoppiare la facoltà di medicina dell'Università di Roma, con il trasferimento di 400 posti letto all'ospedale Sant'Andrea;

considerato che non è possibile rassegnarsi a vedere applicate alle università, ed alle facoltà di medicina in particolare, norme estranee all'ordinamento universitario, che tendono a limitare gli spazi di autonomia istituzionalmente garantiti;

impegna il Governo

a sollecitare la formazione di un « modello aziendale unico », sia pure con una specifica flessibilità organizzativa, che permetta di mantenere il ruolo esclusivo dell'università nella formazione dei medici e nella ricerca biomedica, pur armonizzato con le funzioni di formazione, ricerca e assistenza.

9/6415/1. Palumbo.

La Camera,

premesso che:

nel nostro Paese esistono solo sette istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) oncologici e nessuno di questi centri si trova nella regione Veneto, pur essendo noto il primato di questa regione in tema di patologie tumorali;

appare quindi indifferibile il riconoscimento e l'attivazione di uno di questi centri, soprattutto per valorizzare e sfruttare al meglio quelle potenzialità sanitarie che già oggi sono ampiamente riconosciute in quest'area;

Castelfranco Veneto si presterebbe ad essere sito ideale per questo servizio, in quanto il suo presidio ospedaliero è costituito da un monoblocco di quattordici piani che può offrire subito almeno 30.000 metriquadri di superficie per nuovi utilizzi. Inoltre può vantare una tecnologia diagnostica di avanguardia assoluta e non da meno si colloca in una posizione baricentrica ottimale rispetto al territorio regionale;

la provincia di Treviso si trova in difficoltà perché relegata all'ultimo posto in ordine alle assegnazioni finanziarie per le aziende ospedaliere dell'intera regione. Inoltre si stanno svuotando tutti gli altri presidi ospedalieri della pedemontana e, in particolar modo, sono già stati chiusi gli ospedali di Asolo, Pederobba, Crespano e Valdobbiadene. Questo anche perché, nella logica di razionalizzazione, al fine di utilizzare al meglio il monoblocco Castellano rifacendosi alle terapie « tradizionali », si finisce inevitabilmente per assorbire i servizi decentrati;

in considerazione delle premesse fatte, constatato che l'ospedale di Castelfranco Veneto è l'unico in tutta la regione a disporre di notevolissimi spazi immediatamente utilizzabili;

impegna il Governo:

a finanziare l'attivazione di un I.R.C.C.S. oncologico regionale presso l'ospedale di Castelfranco Veneto;

a sollecitare la regione Veneto affinché riveda la decretata chiusura degli ospedali di Crespano del Grappa e di Valdobbiadene.

9/6415/2. (Nuova formulazione) Luciano Dussin, Dozzo.

La Camera,

visti i contenuti del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, e, in particolare, considerati i compiti che saranno attribuiti al Commissario di cui all'articolo 2, comma 3, e, nello specifico, quelli relativi all'accer-

tamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione dell'assistenza sanitaria da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma;

considerata l'opportunità che tale compito venga espletato da chi non ha mai avuto responsabilità di gestione della predetta Azienda, altrimenti si assisterebbe al fatto che un Commissario diventerebbe, ad un tempo, controllore e controllato;

impegna il Governo

ad assicurare che il Commissario che dovrà essere nominato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 3 del predetto articolo 2, venga scelto tra coloro che non hanno mai avuto responsabilità di gestione nell'Azienda universitaria Umberto I.

9/6415/3. Saia, Volpini, Di Capua, Giannotti, Maura Cossutta.

La Camera,

visto l'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 (piano poliennale per l'edilizia ospedaliera) e le norme successivamente emanate;

tenuto conto delle circolari del Comitato interministeriale per la programmazione economica sui criteri per l'attribuzione dei finanziamenti alle regioni;

visto l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 229 del 1999, dedicato all'accelerazione di programmi di edilizia ospedaliera;

considerato che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha puntualmente rispettato le indicazioni fornite dal Parlamento e dai Ministeri competenti in merito ai programmi di edilizia ospedaliera ricevendo anche nel 1996 un formale riconoscimento in merito dal Ministero della Sanità;

impegna il Governo

a sottoscrivere con la Regione Friuli-Venezia Giulia gli accordi di programma ne-

cessari per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera previste con il piano pluriennale, già approvato dai Ministeri competenti, ed in particolare dedicati al completamento della ristrutturazione dell'ospedale Maggiore di Trieste, al nuovo ospedale di Udine (polo ospedaliero integrato) ed alla realizzazione della nuova sede ospedaliera di Gorizia.

9/6415/4. Bosco, Fontanini, Pittino.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6415, di conversione in legge del decreto legge n. 341;

rilevato che tale provvedimento può essere considerato a tutti gli effetti una misura di sanatoria, applicata a favore di una specifica situazione debitoria, quale quella relativa al Policlinico Umberto I;

preso atto che la previsione di un apposito provvedimento legislativo al fine di reperire le necessarie risorse finanziarie significa indubbiamente incidere negativamente su misure di finanziamento disposte a livello nazionale e di cui dovrebbe usufruire l'intero comparto sanitario nazionale;

considerato che in tal modo vengono sottratte risorse anche a tutte le strutture sanitarie, prevalentemente ubicate nelle regioni del nord, che non presentano situazioni deficitarie;

rilevato che l'attuale sistema di finanziamento penalizza pesantemente le regioni del nord, la cui elevata produttività è utile solo ai fini della compensazione debitoria di cui si avvantaggiano altre regioni meno efficienti;

impegna il Governo

ad intervenire affinché il livello massimo di spesa sanitaria di ogni singola regione sia parametrato al gettito IRPEF regionale.

9/6415/5. Cavaliere, Luciano Dussin.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6415, di conversione in legge del decreto-legge n. 341;

rilevato che detta disposizione può essere considerata a tutti gli effetti una misura di sanatoria, applicata a favore di una specifica situazione debitoria, quale quella relativa al Policlinico Umberto I;

preso atto che la suddetta sanatoria ha anche lo scopo di far fronte alle insolvenze nei confronti dei creditori;

impegna il Governo

ad intervenire al fine di tutelare prioritariamente i diritti dei creditori.

9/6415/6. Stucchi, Cavaliere.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6415, di conversione in legge del decreto legge n. 341;

considerato che il citato provvedimento è finalizzato anche a consentire la successiva estinzione delle eventuali passività sulla base di mezzi finanziari all'occorrenza messi a disposizione con apposito provvedimento legislativo;

rilevato che detta disposizione può essere considerata a tutti gli effetti una misura di sanatoria, applicata a favore di una specifica situazione debitoria, quale quella del Policlinico Umberto I;

preso atto che prevedere un apposito provvedimento legislativo, al fine di reperire le necessarie risorse finanziarie, significa indubbiamente incidere negativamente su misure di finanziamento disposte a livello nazionale;

considerato che in tal modo vengono sottratte risorse anche a tutte le strutture sanitarie, prevalentemente ubicate nelle regioni del Nord, che non presentano situazioni deficitarie;

rilevato che, ancora una volta, ben lungi dall'attuare reali misure di incentivo che promuovano lo sviluppo dell'efficienza richiesta alle aziende sanitarie, si sanano situazioni legate all'inefficienza di chi non è in grado o non vuole gestire adeguatamente le strutture affidategli;

impegna il Governo

ad adottare i necessari provvedimenti affinché misure sanatorie come quelle previste nel decreto-legge in esame non incidano sul sistema complessivo dei finanziamenti, già scarsi, di cui si possono avvalere le strutture sanitarie.

9/6415/7. Paolo Colombo, Luciano Dussin, Cavaliere.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6415, di conversione in legge del decreto legge n. 341;

considerato che il citato provvedimento è espressione di una situazione che, sempre più frequentemente, si verifica nel nostro paese, in cui avvengono profonde sperequazioni applicando interventi che, per favorire le solite realtà, costringono le regioni del Nord ad attuare pesanti tagli sui propri bilanci sanitari;

preso atto che il Veneto è una delle regioni più pesantemente colpite dalle disposizioni normative, che hanno costretto, negli ultimi anni, le medesime regioni ad operare ingenti risparmi in nome della razionalizzazione sanitaria;

rilevato che detto meccanismo di razionalizzazione non tiene conto, in particolare modo, delle difficoltà connesse alla connotazione territoriale di alcune zone, con specifico riferimento a quelle montane alpine;

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché, in sede di razionalizzazione sanitaria, vengano valutate ade-

guatamente le peculiari caratteristiche di tali zone e le inevitabili difficoltà connesse alle caratteristiche delle medesime.

9/6415/8. Calzavara.

La Camera,

vista la verifica di fattibilità dell'azienda ospedale Sant'Anna di Como nella quale si prevede di realizzare il nuovo ospedale con il ricorso parziale al finanziamento privato con il metodo del *project financing*;

viste le deliberazioni dell'azienda n. 398 del 15 settembre 1999 e n. 437 del 30 settembre 1999;

vista la modifica dell'accordo di programma con i Ministeri della sanità e del tesoro, bilancio e programmazione economica in data 21 ottobre 1999 che ha autorizzato l'utilizzo di 76 miliardi, già stanziati per la ristrutturazione del vecchio nosocomio, per la realizzazione del nuovo ospedale;

impegna il Governo

ad adottare tutti i provvedimenti che favoriscano l'iniziativa, estendibili sul territorio nazionale, consentendo la possibilità alle aziende sanitarie di:

prelevare annualmente le risorse dai DRG per le restituzioni delle rette di finanziamento;

nell'ambito delle procedure del *project financing*, dare in garanzia gli immobili erigendi, di proprietà delle aziende, per la quota realizzata con il concorso dei finanziatori.

9/6415/9. Taborelli, Cuccu.

La Camera,

premesso che:

si sono costituite le nuove Aziende Policlinico Umberto I e S. Andrea;

sulla base del fabbisogno organico di ciascuna, si dovrà procedere, sentite le organizzazioni sindacali alla assegnazione del personale non docente per il primo avviamento attingendolo dal contingente di personale attualmente assegnato funzionalmente all'Azienda universitaria Policlinico Umberto I;

nelle more dell'emanazione del decreto legislativo ex articolo 6 legge 419 del 1998, è necessario garantire piena autorità alle nuove aziende;

considerato che sono oggi in servizio presso l'Azienda Universitaria centinaia di operatori con contratti di lavoro precario che necessitano di stabilizzazione;

ritenuto indispensabile garantire omogeneità di trattamento tra il personale che verrà assegnato alle due nuove Azienda Umberto I e S. Andrea;

impegna il Governo

ad operare perché le Aziende Policlinico Umberto I e S. Andrea applichino al personale che viene assunto esclusivamente per esigenze assistenziali, i contratti di lavoro del servizio sanitario nazionale, fermi ritenendo gli inquadramenti attuali del personale universitario non docente, che verrà assegnato funzionalmente alle due aziende, fatto salvo il diritto individuale di opzione.

9/6415/10. Fioroni, Di Capua, Saia, Giannotti.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 3619-3623-3630-3638-3665 SENATORI PERA ED ALTRI, FOLLIERI ED ALTRI; PETTINATO ED ALTRI; SALVATO; SALVI ED ALTRI: INSERIMENTO DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO NELL'ARTICOLO 111 DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO DAL SENATO IN SECONDA DELIBERAZIONE CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI SUOI COMPONENTI) (5735-B)

(A.C. 5735 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO, IN SECONDA DELIBERAZIONE, DAL SENATO

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 111 della Costituzione, sono premessi i seguenti:

« La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova

a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita ».

(A.C. 5735 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO, IN SECONDA DELIBERAZIONE, DAL SENATO

ART. 2.

1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: VELTRONI ED ALTRI;
CALDERISI ED ALTRI; REBUFFA E MANZIONE; PAISSAN; BOATO;
BOATO: DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ELEZIONE DIRETTA
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L'AUTONOMIA
STATUTARIA DELLE REGIONI (APPROVATO DALLA CAMERA E
DAL SENATO IN PRIMA DELIBERAZIONE) (5389-5473-5500-5567-
5587-5623-D)**

(A.C. 5389 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 121 della Costituzione).

1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma, sono soppresse le parole: « e regolamentari »;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica ».

(A.C. 5389 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO

ART. 2.

(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione).

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta ».

(A.C. 5389 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO

ART. 3.

(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione).

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 123. — Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Re-

gione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi ».

(A.C. 5389 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO

ART. 4.

(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione).

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 126. — Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio ».

(A.C. 5389 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO

ART. 5.

(Disposizioni transitorie).

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscri-

zionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Iniziative di contrasto dei fenomeni di violenza nelle caserme)

RIZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nonostante l'Osservatorio permanente sul nonnismo istituito dallo Stato maggiore della difesa abbia denunciato, solo nell'anno 1998, 268 episodi, tale fenomeno è da sempre accettato, anzi incentivato, dalle gerarchie militari, come dimostra la redazione dello « Zibaldone del nonnismo » a cura del generale Celentano, comandante del corpo della Folgore di Pisa;

il Governo non è mai stato capace di contrastare tale fenomeno e, nella figura del Ministro della difesa, non ha mai veramente esercitato la sua funzione di controllo e intervento sui vertici militari;

numerosi sono i casi di morti misteriose, spesso frettolosamente classificate come suicidi, di giovani militari di leva all'interno delle caserme italiane, basti ricordare gli episodi verificatisi nelle varie caserme;

non da ultimo, a seguito all'audizione, presso la Commissione difesa della Camera dei deputati mercoledì 20 ottobre 1999, di una rappresentanza dei genitori di militari morti in circostanze ancora da chiarire, è stato reso noto il caso eclatante della morte di Roberto Garro, un alpino della caserma di Gemona, di cui ancora oggi i genitori ignorano il luogo di sepoltura della salma —:

quali siano state le iniziative fino a oggi intraprese dal Governo e se non ri-

tenga finalmente indispensabile l'avvio di un'indagine approfondita sulla situazione di tutte le caserme italiane, con l'istituzione di una commissione d'inchiesta, per far luce su i sopra citati casi di morti di giovani reclute militari. (3-04549)

(Sezione 2 – Misure di prevenzione e di repressione per contrastare l'uso di droghe sintetiche – I)

COLOMBINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

grande allarme sociale ha destato nel nostro Paese la diffusione del fenomeno dell'uso delle droghe sintetiche ed in particolare dell'*ecstasy*, che ha provocato recenti decessi, colpendo soprattutto giovani e giovanissimi;

si riscontrano le gravi mancanze del Governo, soprattutto sotto l'aspetto preventivo, che ha trascurato un grave fenomeno diffuso in Italia già da molto tempo;

si è, infatti, dovuto attendere la morte di un giovane ed i ricoveri di altri in condizioni gravi presso i centri ospedalieri perché il Governo intervenisse —:

quali le ragioni dei ritardi del Governo nella prevenzione e repressione del grave fenomeno che ha provocato un forte allarme sociale e quali urgenti iniziative intenda adottare per fare fronte a questo problema. (3-04550)

(Sezione 3 – Provvedimenti dell'ISVAP per agevolare la conclusione di contratti di assicurazione per la circolazione dei veicoli in Campania)

CORVINO, CENNAMO, DE SIMONE, SINISCALCHI, GIARDIELLO, SALES e CAMPATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

lo Stato obbliga i cittadini ad assicurarsi per la responsabilità civile auto in applicazione della legge n. 990 del 1969 e successive modificazioni; in questo ultimo periodo si registrano enormi difficoltà per i cittadini dell'agro aversano in particolare e della regione Campania in generale ad assolvere a tale obbligo per la loro appartenenza territoriale, configurandosi in tal modo una gravissima discriminazione che lede diritti costituzionali ed in particolare il principio di uguaglianza;

sono preoccupanti le notizie secondo le quali le principali compagnie di assicurazione operanti in Italia pongono in essere discriminazioni nei confronti dei cittadini residenti nella Campania, limitando quindi la stipula di polizze di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto;

risulta che, al fine di superare tale politica restrittiva, molti cittadini si siano rivolti, tramite agenti o *brockers*, ad altri agenti operanti nel nord d'Italia per pervenire alla stipula di polizze per la responsabilità civile auto —:

quali provvedimenti siano stati assunti dall'Isvap per contrastare una politica restrittiva nella stipula di assicurazione obbligatoria che viene inammissibilmente giustificata con una pretesa e generalizzata tendenza dei cittadini campani a commettere frodi e simulazioni. (3-04551)

(Sezione 4 – Misure alternative ai lavori socialmente utili per il sostegno dell'occupazione)

LAMACCHIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, concede una proroga per i contratti

di lavoro socialmente utili in scadenza fino alla primavera del 2000, ossia fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da emanarsi in attuazione della delega conferita dall'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, al fine di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

tale decreto è stato emanato per evitare la disoccupazione ad oltre centomila lavoratori attualmente impiegati, in attesa di trovare soluzioni differenziate a lungo termine;

secondo l'ultima relazione semestrale del ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'utilizzo dei lavori socialmente utili, nonostante le aspettative e la predisposizione di appositi strumenti giuridici, tale esperienza dei lavori socialmente utili si è rivelata notevolmente carente e lo strumento scarsamente competitivo nel mondo del lavoro;

la chiusura dell'esperienza dei lavori socialmente utili, che avverrà con l'entrata in vigore del decreto legislativo per il riordino del settore, dovrebbe liberare i circa 1600 miliardi finora utilizzati e consentire di indirizzarli a finanziare le politiche attive per il lavoro —:

dal momento che il tentativo di utilizzare i lavori socialmente utili come strumento di politica economica attiva del lavoro non ha avuto successo, quali misure alternative per il sostegno dell'occupazione intenda il Governo adottare quando tale esperienza risulterà conclusa e quali sono i principi e criteri direttivi della riforma da attuarsi con il decreto legislativo che sarà emanato nella primavera del 2000 ai sensi dell'articolo 45 della legge n. 144 del 1999. (3-04553)

(Sezione 5 – Posizione del Governo riguardo ai rischi informatici derivanti dal cambio di millennio)

DANIELI, PISCITELLO, BORDON, CAMBURSANO, DI CAPUA, FANTOZZI,

GAMBALE, MAGGI, MONACO, ORLANDO, POZZA TASCA, PRESTAMBURGO, ROGNA MANASSERO DI COSTIGLIOLE, SICA, VELTRI e TESTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in un documento del Dipartimento dei trasporti americano, ripreso da *Task Force 2000* — la Fondazione degli industriali inglesi che si occupa dei rischi del « *Millennium bug* » —, si individuano i settori della sanità e dei trasporti italiano quali punti di crisi nel periodo tra il Natale 1999 e tutto il mese di gennaio 2000, per i rischi derivanti dal cambio di millennio nei sistemi informatici;

secondo il documento « *c'è un gran numero di aggiornamenti indispensabili che non risultano essere stati fatti* » e, per i problemi già dichiarati risolti, spesso « *si tratta di accertamenti fatti dalle aziende stesse senza verifiche di fonte indipendente certificata* »;

la risposta del professor Bettinelli, presidente del Comitato 2000, ha messo in evidenza come il « *Bug* » sia stato di un enorme « *business* » e come anche la diffusione di allarmi possa essere fonte di « *business* », stornando ad esempio movimenti turistici verso Paesi diversi dal nostro —:

se non intenda adottare una presa di posizione ufficiale del Governo, supportata da elementi di fatto adeguati, rispetto a notizie allarmistiche a danno dell'Italia diffuse da altri Paesi, ricordando che la responsabilità primaria è degli ingegneri informatici che hanno creato alla fine degli anni 1970 (Dos) ed alla fine degli stessi anni 1980 (Windows), sistemi informatici con la data a due cifre, a pochi anni dal 2000, ponendo la massima attenzione ed attivare il massimo degli sforzi possibili in merito alla soluzione dei problemi rimasti. (3-04554)

(Sezione 6 — Misure di prevenzione e di repressione per contrastare l'uso di droghe sintetiche - II)

CIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la droga è causa, ogni anno, di numerosi morti, in particolare tra i giovani;

a causa dell'assunzione di *ecstasy*, una droga sintetica esistente in diverse soluzioni, la salute e la vita di migliaia di giovani sono soggette a rischi pesantissimi; modelli culturali aberranti, quali il valore dello « sballo », sono introdotti nella nostra cultura a sconvolgerne i valori;

la diffusione dell'*ecstasy* e in generale delle nuove droghe sintetiche — negli ultimi tempi in crescita — e gli strumenti attualmente a disposizione dello Stato non rispondono in modo adeguato alla pericolosità di queste nuove droghe;

accanto all'indispensabile opera di repressione, vanno incrementate tutte le attività di informazione e prevenzione soprattutto volte ai giovani —:

quali siano le nuove strategie del Governo nell'azione di prevenzione e di contrasto nazionale e internazionale all'*ecstasy* e alle nuove droghe sintetiche in generale. (3-04555)

(Sezione 7 — Possibilità di rilasciare documenti di identità per le persone di religione islamica con fotografie recanti il volto coperto dal chador)

GASPARRI, SELVA e ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere: quali direttive siano state impartite in merito alla richiesta di persone, appartenenti a paesi di religione islamica, di poter essere fotografate con il *chador* o con altri indumenti analoghi al fine del rilascio di documenti di identità e come tale pretesa, che è stata all'origine di manifestazioni svoltesi nei giorni scorsi a Torino, sia conciliabile con le norme del nostro ordinamento e le disposizioni di pubblica sicurezza che vietano qualsiasi travestimento o camuffamento e stabiliscono, per il rilascio dei documenti, l'accertamento preciso della identità. (3-04552)

DISEGNO DI LEGGE: S. 4090. — DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER AGEVOLARE GLI INTERVENTI ED I SERVIZI DI ACCOGLIENZA DEL GRANDE GIUBILEO DELL'ANNO 2000 (APPROVATO DALLA I COMMISSIONE DEL SENATO) (6305)

(A.C. 6305 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

(Disposizioni per il Ministero per i beni e le attività culturali).

1. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a stipulare fino ad un massimo di millecinquecento contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1° dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali può provvedere prioritariamente a rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato già autorizzati per l'anno 1999 fino a un massimo di millecinquecento, utilizzando le procedure di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 1 si può provvedere attraverso la stipulazione di contratti a tempo determinato per soggetti impegnati in lavori socialmente

utili per effetto della convenzione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998.

4. A decorrere dal 31 ottobre 1999 e fino al 30 giugno 2001, le risorse per lavoro straordinario del Ministero per i beni e le attività culturali possono essere utilizzate per i progetti di apertura prolungata di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di lire 5 miliardi per l'anno 1999, di lire 45 miliardi per l'anno 2000 e di lire 30 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utiliz-

zando, quanto a lire 5.000 milioni per il 1999 e a lire 17.550 milioni per il 2000, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, quanto a lire 27.450 milioni per il 2000 e a lire 30.000 milioni per il 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 7. Savarese.

Sopprimere il comma 1.

1. 8. Savarese.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di mense, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali individua fino a un massimo di millecinquecento propri dipendenti cui corrispondere un compenso forfettario di 500 mila lire mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

1. 21. Storace.

Al comma 1, sostituire le parole: Per far fronte con le seguenti: Proporzionalmente in tutti i comuni del territorio nazionale interessati all'evento giubilare di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, per far fronte.

1. 1. Migliori, Armaroli, Nania, Menia, Anedda, Fragalà.

Al comma 1, sostituire le parole: Per far fronte con le seguenti: per fronteggiare.

1. 45. Storace.

Al comma 1, dopo la parola: gallerie aggiungere la seguente: pinacoteche.

1. 33. Storace.

Al comma 1, dopo le parole: aree archeologiche aggiungere le seguenti: di interesse storico culturale.

1. 39. Storace.

Al comma 1, dopo le parole: archivi di Stato aggiungere le seguenti: giardini pubblici, parchi pubblici, luoghi sacri, zone di particolare interesse storico artistico, zone di archeologia industriale e di pregio.

1. 44. Storace.

Al comma 1, dopo le parole: archivi di Stato aggiungere le seguenti: giardini pubblici, parchi pubblici, luoghi sacri, zone di particolare interesse storico artistico e zone di archeologia industriale.

1. 46. Storace.

Al comma 1, dopo le parole: archivi di Stato aggiungere le seguenti: giardini pubblici, parchi pubblici, luoghi sacri e zone di particolare interesse storico artistico.

1. 47. Storace.

Al comma 1, dopo le parole: archivi di Stato aggiungere le seguenti: giardini pubblici, parchi pubblici e luoghi sacri.

1. 48. Storace.

Al comma 1, dopo le parole: archivi di Stato *aggiungere le seguenti:* giardini pubblici e parchi pubblici.

1. 28. Storace.

Al comma 1, dopo le parole: archivi di Stato *aggiungere le seguenti:* giardini pubblici.

1. 29. Storace.

Al comma 1 dopo le parole: archivi di Stato *aggiungere le seguenti:* parchi pubblici.

1. 30. Storace.

Al comma 1, dopo le parole: il Ministero per i beni e le attività culturali *aggiungere le seguenti:* su proposta del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

1. 34. Storace.

Al comma 1, sostituire le parole da: è autorizzato *fino alla fine del comma, con le seguenti:* individua fino a un massimo di millecinquecento propri dipendenti cui corrispondere un compenso forfettario di lire 500 mila mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

1. 36. Storace.

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzato *con le seguenti:* la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma sono autorizzati.

1. 42. Storace.

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzato *con le seguenti:* la regione Lazio e la provincia di Roma sono autorizzati.

1. 32. Storace.

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzato *con le seguenti:* e la provincia di Roma sono autorizzati.

1. 27. Storace

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzato *con le seguenti:* e il comune di Roma sono autorizzati.

1. 31. Storace

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzato *con la seguente:* può.

1. 43. Storace.

Al comma 1, sostituire la parola: millecinquecento *con la seguente:* duecento.

1. 49. Storace.

Al comma 1, sostituire la parola: millecinquecento *con la seguente:* cinquecento.

1. 38. Storace.

Al comma 1, sostituire la parola: millecinquecento *con la seguente:* ottocento.

1. 41. Storace.

Al comma 1, sostituire la parola: millecinquecento *con la seguente:* duemila.

1. 37. Storace.

Al comma 1, sostituire la parola: millecinquecento *con la seguente:* milleottocento.

1. 9. Savarese.

Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 1° dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001 *con le seguenti:* con i lavora-

tori posti in mobilità dalle aziende operanti nel Lazio a decorrere dal 1° dicembre 1999 e fino al dicembre 2000.

1. 20. Storace.

Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 1° dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001 con le seguenti: con i lavoratori posti in cassa integrazione straordinaria dalle aziende operanti nel Lazio a decorrere dal 1° dicembre 1999 e fino al 31 dicembre 2000.

1. 23. Storace.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001 con le seguenti: 1° gennaio al 31 dicembre del 2000.

1. 22. Storace.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° dicembre 1999 con le seguenti: 1° gennaio 2000.

1. 10. Savarese.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2000.

1. 2. Migliori, Armaroli, Nania, Menia, Anedda, Fragalà, Storace.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

1. 11. Savarese.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 15 gennaio 2001.

1. 12. Savarese.

Sopprimere il comma 2.

1. 13. Savarese.

Al comma 2, sostituire la parole: Per le finalità con le seguenti: relativamente alle.

1. 52. Storace.

Al comma 2, dopo le parole: il Ministero per i beni e le attività culturali aggiungere le seguenti: sentito il parere del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

1. 51. Storace.

Al comma 2, dopo le parole: il Ministero per i beni e le attività culturali aggiungere le seguenti: sentito il parere del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

1. 54. Storace.

Al comma 2, dopo le parole: il Ministero per i beni e le attività culturali aggiungere le seguenti: sentito il parere del ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica.

1. 55. Storace.

Al comma 2, sostituire le parole: può provvedere con le seguenti: la regione Lazio e la provincia di Roma possono provvedere.

1. 57. Storace.

Al comma 2, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

1. 50. Storace.

Al comma 2, dopo la parola: prioritariamente aggiungere le seguenti: in maniera motivata, facendo seguito alle indicazioni

di un apposito emanando regolamento che individui tali priorità in modo chiaro e tassativo.

1. 58. Storace.

Al comma 2, sostituire la parola: millecinquecento con la seguente: mille.

1. 14. Savarese.

Al comma 2, sostituire la parola: millecinquecento con la seguente: duemila.

1. 56. Storace.

Sopprimere il comma 3.

1. 15. Savarese.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: si può con le seguenti: si deve.

1. 64. Storace.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: si può provvedere aggiungere la seguente: solo.

1. 65. Storace.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: a tempo determinato aggiungere le seguenti: , fino ad un massimo di cinquecento unità,

1. 16. Savarese.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: a tempo determinato aggiungere le seguenti: , fino ad un massimo di cento unità,

1. 17. Savarese.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: soggetti con la seguente: lavoratori.

1. 66. Storace.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: il Ministero per i beni e le attività culturali aggiungere le seguenti: sentito il parere del ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

1. 59. Storace.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1. 60. Storace.

Sopprimere il comma 4.

1. 18. Savarese.

Al comma 4, sostituire le parole: dal 31 ottobre 1999 e fino al 30 giugno 2001 con le seguenti: dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000.

1. 71. Storace.

Al comma 4, sostituire le parole: dal 31 ottobre 1999 e fino al 30 giugno 2001 con le seguenti: dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

1. 67. Storace.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2000.

1. 3. Migliori, Armaroli, Nania, Menia, Anedda, Fragalà.

Al comma 4, sostituire le parole: le risorse con le seguenti: alcune risorse.

1. 72. Storace.

Al comma 4, dopo le parole: il Ministero per i beni e le attività culturali aggiungere

le seguenti: sentite le disponibilità del Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica.

1. 68. Storace.

Al comma 4, dopo le parole: il Ministero per i beni e le attività culturali *aggiungere le seguenti:* sentite le disponibilità il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

1. 70. Storace.

Al comma 4, sostituire le parole: possono essere *con le seguenti:* verranno anche.

1. 75. Storace.

Al comma 4, dopo la parola: possono *aggiungere la seguente:* anche.

1. 73. Storace.

Al comma 4, dopo la parola: possono *aggiungere la seguente:* solo.

1. 74. Storace.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: in relazione alle complessive esigenze di tutti i comuni del territorio nazionale interessati all'evento giubilare di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n.551, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 651.

1. 4. Migliori, Armaroli, Nania, Anedda, Menia.

Sopprimere il comma 5.

1. 19. Savarese.

Al comma 5, sopprimere le parole: e di lire 30 miliardi per l'anno 2001.

1. 5. Migliori, Armaroli, Nania, Fragalà, Anedda, Menia, Storace.

Al comma 5, sopprimere le parole: e a lire 30.000 milioni per il 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1. 6. Migliori, Armaroli, Nania, Fragalà, Anedda, Menia.

Al comma 5, aggiungere in fine le parole: e al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

1. 80. Storace.

Al comma 5, aggiungere in fine le parole: e al Ministero di giustizia.

1. 81. Storace.

Al comma 5, aggiungere in fine le parole: e al Ministero della pubblica istruzione.

1. 83. Storace.

Sopprimere il comma 6.

1. 84. Storace.

Al comma 6, dopo le parole: e della programmazione economica *aggiungere le seguenti:* sentito il parere del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

1. 86. Storace.

Al comma 6, sostituire le parole: è autorizzato *con la seguente:* può.

1. 88. Storace.